



Civile.it

Autotutela tributaria - Errore commesso dall'amministrazione nella formazione di un atto impositivo - Conseguenze - Discrezionalità dell'annullamento in autotutela - Esclusione -

di Franco Ionadi

Cassazione sez. 3, sentenza 20.4.2012 n. 6283

del 2012-07-03 su Civile.it, oggi e' il 14.11.2019

1 - Allorché l'amministrazione finanziaria venga informata di un errore in cui sia eventualmente incorsa nella formazione di un atto impositivo, essa, accertato l'errore, non ha alcun potere discrezionale in ordine all'annullamento, in autotutela, del provvedimento riconosciuto illegittimo, dovendosi invece configurare un vero e proprio obbligo di annullamento in ossequio ai principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione.

Un tale obbligo non viene meno neppure nel caso in cui il contribuente interessato abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento dinanzi al giudice tributario.

2 - In materia di autotutela tributaria, la mancata previsione normativa di un termine entro il quale l'amministrazione debba provvedere, non esclude che essa sia comunque obbligata a provvedervi entro un termine ragionevole, sempre in ossequio ai predetti principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione.

Hai letto: *Autotutela tributaria - Errore commesso dall'amministrazione nella formazione di un atto impositivo - Conseguenze - Discrezionalità dell'annullamento in autotutela - Esclusione -*

Approfondimenti: [Attualità](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Autotutela](#) > [Termine](#) > [Danno](#) > [Risarcimento del danno](#) > [Discrezionalità](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)